

*Dichiarazioni congiunte*

## Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti precisano che nel caso di mobilità le ferie maturate dal dipendente presso l'azienda o ente di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova azienda o ente.

## Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti precisano, con riferimento all'art. 30, comma 6 (Servizio di pronta disponibilità), che il numero complessivo di dieci servizi di pronta disponibilità mensile devono riferirsi sia ai servizi di pronta disponibilità prestata in giornata festiva che feriale.

## Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, con riferimento all'art. 56 (Patrocinio legale), precisano che rientrano i casi di richieste dirette di risarcimento danni correlate ad attività ispettive e/o di controllo ufficiale svolte dai dirigenti veterinari in applicazione della normativa europea e nazionale in quanto rientranti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio.

## Dichiarazione congiunta n. 4

Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo, eliminare situazioni di asimmetria e rispettare le differenze di genere, le parti auspicano l'adozione da parte delle aziende ed enti delle principali raccomandazioni allo stato disponibili in tema di linguaggio inclusivo nella redazione di tutti gli atti di competenza. Le parti concordano altresì sull'importanza di utilizzare un linguaggio adatto a rappresentare le diversità di genere al fine di garantire i principi antidiscriminatori per un equo sviluppo e valorizzazione del personale dirigente.

## Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti esprimono il comune avviso sulla necessità che le aziende approntino tutte le misure necessarie, anche in tema di patrocinio e assistenza legale, per tutelare i dirigenti che hanno subito aggressioni.

24A01226

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**
**Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio 2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone» IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 26 febbraio 2024 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio 2024, con il quale è stata approvata la modifica non minore al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Rubicone» IGP (IGT).

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone» consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio 2024 è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «e-Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register>

b) sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/697 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. serie L del 26 febbraio 2024), le relative modifiche non minori del disciplinare di produzione della indicazione geografica dei vini «Rubicone» IGP (IGT) sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

24A01266

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-059) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

